



**Il Delegato
Regionale**

SOS UTENTI

**Sede Legale: Via Monte Zebio, 19
00195 ROMA n° verde 800 090327**

Internet: www.sosutenti.net - mail: info@sosutenti.net

DELEGAZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Via XI Febbraio, 1 23900 LECCO

Sito web: www.tridipudi.it

mail: csanfilippo.presidente@tridipudi.it

Tel. e Fax 0341 350549 Cell. 333 4662430



Il Presidente

Al Sig. Castiglioni Ing. Matteo

Reggente dell'Area di Esercizio ANAS

e-mail: m.castiglioni@stradeanas.it

Lecco, 05 gennaio 2010

Egregio ingegnere,

mi riferisco alla Sua pregiata lettera che qui di seguito riproduco



Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Via Corradino d'Ascanio 3 - 20142 Milano - Tel. 02.826851 - Fax. 02.82685501

Compartimento della Viabilità per la Lombardia

AE/ cm 2 n 3

Allegati n
Risposta al foglio n° del 08/06/2009

ANAS S.p.A.



Prot. CMI-0028584-P del 11/06/2009
3843201

SOS Utenti
Delegazione Regionale Lombardia
Via XI Febbraio, 1
23900 Lecco

c.a. Dr. Calogero Sanfilippo

S.S. 336 "Dell'Aeroporto della Malpensa"
Classificazione ai sensi dell'art. 2 del C.D.S..

In riferimento alla richiesta di codesto Ufficio si comunica che la SS 336 non risulta classificata ai sensi dell'art. 2 del vigente Codice della Stradale.

Nelle more della definitiva classificazione la circolazione stradale è regolata da prescrizioni, limitazioni ed obblighi resi noti agli utenti mediante la segnaletica stradale, all'uopo predisposta, a norma del vigente Codice Stradale.

Il Reggente dell'Area di Esercizio
Ing. Matteo Castiglioni

Visto: Il Capo Compartimento
Ing. Claudio De Lorenzo

per significarLe che la stessa è stata prodotta al Giudice di Pace di Gallarate per contestare alcuni verbali della Polizia Locale di Casorate Sempione che non effettua la contestazione immediata delle violazioni accertate con autovelox, sostenendo che, **“essendo la SS 336 strada extraurbana principale di cui all’art. 2, c. 2, lettera B del CdS, non è previsto l’obbligo della contestazione immediata”**.

Il comune di Casorate Sempione si è costituito con l’avvocato, il quale controdeduce:

Sul punto si contesta apertamente l'unico motivo di opposizione dedotto dal ricorrente, il quale ha avuto modo di affermare come la strada su cui l'accertamento si è svolto non sarebbe strada extraurbana principale bensì secondaria, lamentando la falsa applicazione della giustificazione addotta dalla P.L. Di Casorate.

A riprova di quanto affermato produrrebbe comunicazione dell'ente proprietario della strada che evidenzia la mancata classificazione della suddetta arteria stradale.

Orbene, proprio questa è la questione: non vi può essere dubbio alcuno sul fatto che la strada oggetto dell'accertamento sia una strada extraurbana principale ex art. 2 C.d.s. e che sulla stessa la P.L. possa procedere ad effettuare i controlli di cui all'art. 12 C.d.S., indipendentemente dalla sua qualificazione.

Non solo la strada non è di proprietà dell'Anas – che come noto è solo un ente gestore delle reti stradali, costituito in società per azioni con socio unico

il Ministero dell'Interno – ma è parte del demanio.

Per la classificazione della strada, non rimane quindi che affidarsi alle relative caratteristiche di cui all'art. 2 C.d.S., per l'appunto individuante il luogo dell'accertamento come una strada extraurbana principale, che può anche essere appurato dal G. di P. in via incidentale.

Ed infatti: *“Ai sensi dell'art. 2 comma 8 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 legittimamente l'Anas, nelle more dell'adozione di un atto formale di classificazione, classifica provvisoriamente una strada sulla base della corrispondenza delle caratteristiche della medesima con quelle individuate dall'art. 2 comma 3 c. strad..”* T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05 dicembre 2005, n. 12927).

Il ricorso è pertanto fondato su di un presupposto errato ed inveritiero, con conseguente rigetto del medesimo.

A mio avviso la sentenza del T.A.R prodotta dalla controparte a sostegno della propria assurda tesi si rivela autoreferenziale in senso accusatorio, posto che in essa, ove ve ne fosse bisogno, si evince e si rafforza il principio che la classificazione non spetta al Comune, men che meno al suo avvocato, ma unicamente all'ANAS sia come atto formale di classificazione sia come classificazione provvisoria. Se ciò non è stato fatto vuol dire che non vi sono le caratteristiche individuate dall'art. 2 CdS.

Le sarei grato se volesse compiacersi di dare conforto alla mia tesi stesso mezzo.

In attesa di cortese sollecito riscontro Le porgo i miei più distinti saluti.

**IL DELEGATO SOS UTENTI
PER LA LOMBARDIA
(Dr. Calogero Sanfilippo)**

